

Deliberazione 22 dicembre 1998

Definizione dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3MW (Deliberazione n. 162/98)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 22 dicembre 1998,
- Premesso che con lettera in data 13 maggio 1998 (prot. A/82) l'Enel Spa ha informato l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) che “in relazione alla scadenza di numerose convenzioni per cessioni destinate all'Enel, riguardanti quasi esclusivamente produzioni da impianti idroelettrici di piccola taglia, l'Enel proporrà agli interessati di regolare le cessioni con accordi di durata annuale, tacitamente rinnovabili, nei quali viene prevista l'applicazione del trattamento stabilito dalla deliberazione dell'Autorità n. 108/97”;
- Visti:
 - l'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”, come successivamente modificato dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1977, n. 7, recante “Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice”;
 - l'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, come successivamente modificato e integrato dagli articoli 14 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n.10;
 - gli articoli 1, 22 e 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
 - l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - i titoli I e II del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n.15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 19 luglio 1989;

- il titolo II del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 270 del 19 novembre 1990;
 - il titolo II, punto 3, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997;
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992;
 - le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 dicembre 1997, n. 211/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 1998 e 19 novembre 1998;
- Vista:
 - la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, recante "Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come integrata e modificata dalla deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997 e dalla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, nonché dalla deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97 recante "Definizione dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione dell'Autorità n. 108/97);
 - Considerato che:
 - allo scadere delle convenzioni di cessione destinata all'Enel Spa l'energia elettrica prodotta è considerata eccedenza e segue la regolamentazione dei prezzi di cessione prevista dalla deliberazione dell'Autorità n. 108/97;
 - sulla base di rilevazioni dei costi con riferimento agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW risultano costi unitari di impianto e di

esercizio caratterizzati da un'elevata variabilità in ragione della potenza convenzionale dell'impianto;

- nel periodo di vigenza delle convenzioni di cessione destinata all'Enel Spa la maggior parte degli impianti idroelettrici con potenza fino a 3 MW ha usufruito di incentivazioni e che dette convenzioni hanno avuto durate diverse;
 - l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW viene utilizzata prevalentemente in ambito locale attraverso la rete di distribuzione presente nelle zone in cui sono situati detti impianti;
 - i prezzi riconosciuti all'energia elettrica prodotta dalla medesima tipologia di impianti idroelettrici presenti in altri Stati dell'arco alpino risultano superiori a quelli previsti dalla deliberazione dell'Autorità n.108/97;
 - nel caso degli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW, i prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica previsti dalla deliberazione dell'Autorità n. 108/97 non sono sufficienti a garantire la copertura dei costi di produzione, in condizioni di adeguata economicità e redditività;
- Ritenuto che:
 - l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici di piccola potenza costituisca un tipo di energia con particolare valore per la tutela dell'ambiente, poiché tale energia sostituisce in generale altre fonti con maggiore impatto sull'ecosistema, anche per quanto riguarda le emissioni di gas serra;
 - gli impianti idroelettrici di piccola potenza in molti casi contribuiscano a ridurre il carico sulla rete elettrica nazionale, contenendo le perdite di trasmissione;
 - sia opportuno ridefinire i prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW;

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini della presente deliberazione:
- per *potenza nominale media annua* si intende la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua valutata sulla base della portata media annua, detratto il minimo deflusso vitale, per il salto idraulico teorico;
 - per *potenza installata delle singole unità di generazione* si intende la potenza efficiente lorda di ciascuna delle turbine idrauliche in servizio;

- per *potenza convenzionale* si intende la media ponderata delle potenze installate delle singole unità di generazione, dove i pesi sono proporzionali alle stesse potenze installate.
- 1.2 Ai fini della presente deliberazione, tra gli impianti di cui al successivo articolo 2, sono individuate le seguenti classi:
- Classe I comprendente gli impianti entrati in servizio prima del 31 luglio 1988 e non rientranti nella Classe II;
- Classe II comprendente gli impianti considerati nuovi ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/89), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento CIP n. 34/90) e del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), che hanno usufruito del contributo per la produzione da fonti rinnovabili previsto dal titolo II del provvedimento CIP n. 15/89 o dal titolo II del provvedimento CIP n. 34/90 o dell'ulteriore componente prevista dal titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92 per periodi di durata complessiva:
- fino a tre anni,
 - oltre tre e fino a cinque anni,
 - oltre cinque anni;
- Classe III comprendente gli impianti entrati in servizio dopo il 31 luglio 1988 e non rientranti nella Classe II.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente deliberazione si applicano agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua non superiore a 3 MW, ad eccezione di quelli per i quali sono titolari della relativa concessione di derivazione d'acqua imprese produttrici-distributrici e, fino alla scadenza delle relative convenzioni, di quelli con convenzioni di cessione destinata all'Enel, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992.

Articolo 3

Prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW

- 3.1 Agli impianti di cui all'articolo 2, oltre ai prezzi previsti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 74/98, è riconosciuta una ulteriore quota determinata come differenza tra i valori indicati nella tabella A di seguito riportata ed i suddetti prezzi, qualora tale differenza sia positiva.

Tabella A

Classi di impianti di cui all'art.1	Potenza convenzionale (kW)				
	fino a 220	221-500	501-1000	1001-2000	2001-3000
	(lire/kWh)				
Classe I	63	45	37	30	25
Classe II (fino a 3 anni)	144	114	98	80	72
(oltre 3 fino a 5 anni)	142	107	88	67	60
(oltre 5 anni)	136	93	69	60	60
Classe III	147	123	110	96	89

- 3.2 Per gli impianti che hanno usufruito di contributi in conto capitale, tra cui quelli previsti per la costruzione di nuovi impianti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, e degli articoli 14 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ai valori riportati nella tabella A si applica una riduzione pari allo 0,8% per ogni 1% di contributo in conto capitale ricevuto, con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale.

Articolo 4

Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 4.1 L'ulteriore quota di cui al precedente articolo 3 è posta a carico del "Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate" di cui all'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4.2 Ai fini del riconoscimento dell'ulteriore quota di cui all'articolo 3, deve essere presentata ai soggetti che si rendano cessionari nell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico una dichiarazione giurata in merito a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.2.

Articolo 5

Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 1999.

Milano, 22 dicembre 1998

Il presidente: P. Ranci